

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO FASCICOLO
N° 5119

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI SASSOFORTINO-ONLUS"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1) E' costituita l'Associazione di Volontariato, denominata

"Associazione di Pubblica Assistenza di Sassofortino-ONLUS",

avente durata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 2

1) L'Associazione ha sede nel Comune di Roccastrada in fra-

zione di Sassofortino in Via Garibaldi senza numero civico

presso il Centro Civico.

Potranno comunque essere istituite sedi secondarie.

ART. 3

(Statuto)

L'"Associazione di Pubblica Assistenza di Sassofortino-ON-

LUS", è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel ri-

spetto della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifi-

che ed integrazioni, del D.Lgs. n. 469/1997, delle leggi re-

gionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento

giuridico.

ART. 4

(Efficacia dello Statuto)

1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al-

l'Associazione.

2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.			riale direttamente ed in collaborazione con le strutture pubbliche;
<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p style="text-align: center;">(Modificazione dello Statuto)</p>			c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza assoluta dei presenti.			d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p>			e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di
<p style="text-align: center;">FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE</p>			tutela dell'ambiente;
<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p style="text-align: center;">(Solidarietà)</p>			f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della
1). L'Associazione di Volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza di Sassofortino-ONLUS" persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, non ha scopi di lucro ed è retta da una struttura democratica, dalla gratuità ed elettività delle cariche associative, nonché dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.			vita;
Ad ogni associato infatti possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata.			g) nell'organizzare la formazione del Volontario in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;
<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;">(Finalità)</p>			h) nel promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri e servizio cremazione, con lo scopo anche di consentire loro il minore disagio economico possibile.
1) Le specifiche finalità dell'Associazione di Volontariato consistono:			Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a :
a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza a malati e feriti;			- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
b) nell'organizzare servizi di Guardia Medica ed Ambulato-			- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

	- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;			2) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
	- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno di cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;			3) Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.
	- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;			4) Eventuali quote o contributi associativi versati a favore dell'Associazione sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.
	- organizzare servizi di mutualità-solidarietà.			
	TITOLO III			ART. 10
	GLI ASSOCIATI			(Doveri)
	ART. 8			1) Gli associati devono svolgere la propria attività in modo volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
	(Ammissione)			Ogni associato volontario agisce per fini di solidarietà ed è incompatibile la sua attività con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
	1) Sono organi dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, cittadini italiani, che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà, la cui domanda scritta di adesione è accettata dal Consiglio Direttivo.			2) Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
	Gli associati si caratterizzano per la partecipazione personale, spontanea, volontaria e gratuita alla vita dell'Associazione.			
	ART. 9			ART. 11
	(Diritti)			(Esclusione)
	1) Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi della stessa.			1) L'associato che contravviene ai doveri dello Statuto, può essere escluso dalla stessa.
				2) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, ma con espressa motivazione.

	3) Può essere escluso anche l'associato moroso.				g) approvare le modifiche dello Statuto;
	TITOLO IV				h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua
	GLI ORGANI				approvazione.
	ART. 12				ART. 14
	(Indicazione degli Organi)				(Convocazione)
	1) Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Sindaci Revisori.				1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
	CAPO I - L'ASSEMBLEA				2) Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con avviso spedito tramite posta a tutti gli associati contenente le indicazioni di cui al comma 4 del presente articolo.
	ART. 13				3) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli associati, deve essere comunque convocata in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.
	(Composizione e Funzioni)				4) L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione è diffuso almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre (3) mesi.
	1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati.				Ogni associato ha diritto ad un voto secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del C.C., può farsi rappresentare in assemblea da ogni altro associato provvisto di delega ed ogni delegato non può rappresentare più di un associato.
	2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente.				
	3) Sono compiti dell'Assemblea:				
	a) approvare il Conto Consuntivo chiuso il 31 dicembre e quello preventivo per l'anno successivo;				
	b) approvare la Relazione del Consiglio Direttivo;				
	c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo del loro versamento;				
	d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;				
	e) approvare e modificare i Regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;				
	f) approvare e modificare su proposte dei medesimi il regolamento degli associati che svolgono attività volontaria;				

	zioni gravi e comprovate da rendere necessaria un'azione di sfiducia verso lo stesso.		caso di assenza o impedimento.
	2) Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione di Volontariato.		3) Un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
	3) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.		ART. 21
	4) I compiti del Consiglio Direttivo sono:		(Funzioni)
	a) - predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 13;		1) Il Presidente rappresenta l'Associazione di Volontariato e compie tutti gli atti giuridici ad essa relativi sia di fronte ai terzi che in giudizio.
	b) - eseguire i deliberati dell'Assemblea;		2) Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
	c) - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;		3) Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano conservati presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati dagli associati.
	d) - deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;		4) Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.
	e) - aderire ad organizzazioni locali di Volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.		
	CAPO III - IL PRESIDENTE		CAPO IV - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
	ART. 20		ART. 22
	(Il Presidente)		(Sindaci Revisori)
	1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, nella prima seduta convocata dopo le elezioni dal componente più anziano di età a maggioranza dei voti e dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.		1) I Revisori hanno la facoltà di verificare, tutte le volte che lo ritengono opportuno, lo stato economico dell'Associazione e di presentare relativo verbale al Consiglio Direttivo.
	2) E' coadiuvato da un Vice-Presidente che lo sostituisce in		2) Sarà loro dovere sorvegliare e verificare che le spese si mantengano nei limiti fissati nel bilancio preventivo; in ca-

so contrario dovranno riferire per iscritto o verbalmente al

Consiglio Direttivo.

3) Sarà cura dei Sindaci verificare le partite contabili del tesoriere e tutto quanto riguarda la regolare tenuta amministrativa. Di tutte le eventuali irregolarità dovranno riferire al Consiglio perché sia provveduto conformemente allo Statuto e ad eventuali regolamenti.

4) I Sindaci hanno l'obbligo di presentare ogni anno una relazione all'Assemblea degli associati, tanto sul bilancio e sui conti, quanto sull'andamento sociale.

5) Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica tre (3) anni.

6) Il Collegio è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, tutti rieleggibili, ed al suo interno viene eletto un Presidente.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) beni immobili e mobili;

b) contributi degli aderenti di privati dello Stato od Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività e progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) attività marginali di carattere commerciale e prodotti;

f) ogni altro tipo di entrata;

g) contributi di Organismi Internazionali.

ART. 24

(I beni)

1) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario ivi depositato e può essere consultato dagli associati.

ART. 25

(Contributi)

1) I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea.

2) I contributi straordinari, elargiti dagli associati, possono essere stabiliti dall'Assemblea che ne determinerà l'ammontare.

ART. 26

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1) Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono ac-

	cettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizza-		le, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o
	zione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'As-		la distribuzione siano imposte dalla legge.
	sociazione.		2) I beni immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai
	2) Le disposizioni testamentarie, a titolo universale o par-		proprietari.
	ticolare, possono essere accettate, con beneficio di inventa-		
	rio dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione		TITOLO VI
	di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associa-		IL BILANCIO
	zione.		ART. 29
			(Bilancio consuntivo e preventivo)
	ART. 27		1) Il bilancio dell'Associazione di Volontariato è annuale e
	(Proventi derivanti da attività marginali)		decorre dal 1° gennaio.
	1) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive		2) Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spe-
	marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del-		se relative al periodo di un anno.
	l'Associazione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 266/1991.-		3) E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiret-
	2) L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che		to, di utili, avanzi di gestione finali, riserve o capitali
	devono essere comunque in armonia con le finalità solidari-		durante la vita dell'Associazione.
	stiche statutarie dell'Associazione.		4) Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e
			di entrata per l'esercizio annuale successivo.
	ART. 28		ART. 30
	(Devoluzione dei beni)		(Formazione e contenuto del bilancio)
	1) In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione per		1) Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Diretti-
	qualunque causa, i beni, dopo la liquidazione, saranno devo-		vo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata rela-
	luti all'A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assi-		tive al periodo di un anno.
	stenze) o ad altre Associazioni con finalità analoghe aventi		2) Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo
	fini di pubblica utilità.		è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddiviso
	L'Associazione non può distribuire anche se indirettamente,		in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate
	utili o avanzi di gestione, nonchè fondi o riserve di capita-		

	relative all'esercizio annuale successivo.				LE CONVENZIONI
	ART. 31				ART. 33
	(Controllo sul bilancio)				(Delibere delle convenzioni)
	1) Il bilancio consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori e approvati dall'Assemblea degli associati.				1) Le convenzioni tra l'Associazione di Volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Tali convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità l'attività nonché il rispetto e la dignità degli utenti.
	2) Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.				Nelle convenzioni dovranno essere previste forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità e modalità di rimborso delle spese sostenute nonché delle coperture assicurative.
	3) Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.				2) Copia di ogni convenzione è conservata, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
	ART. 32				ART. 34
	(Approvazione del bilancio)				(Stipulazione della convenzione)
	1) Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile di ogni anno.				1) La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione di Volontariato.
	2) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici (15) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.				ART. 35
	3) Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea (con voto palese e) con la maggioranza dei presenti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.				(Attuazione della convenzione)
	4) Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici (15) giorni prima della assemblea può essere consultato da ogni associato.				Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
	TITOLO VII				TITOLO VIII
					LA RESPONSABILITA'

	ART. 36			sociali, civili, culturali e di solidarietà.
	(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)			ART. 41
	1) Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.			(Rapporti con l'A.N.P.AS.)
	ART. 37			1) L'Associazione di Volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche
	(Responsabilità dell'Associazione)			Assistenze, alla quale potrà aderire.
	1) L'Associazione risponde, con i propri beni (con le proprie risorse economiche), dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.			ART. 42
	ART. 38			1) Entro il termine di centoventi (120) giorni sarà emanato il Regolamento di attuazione del presente Statuto.
	(Assicurazione dell'Associazione)			TITOLO X
	1) L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale della stessa.			DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
	TITOLO IX			ART. 43
	RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI			(Disposizioni finali)
	ART. 39			Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia, alla Legge n. 266/1991 e successive modifiche e modificazioni nonché al D.Lgs.n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
	(Rapporti con Enti e soggetti privati)			
	1) L'Associazione di Volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento di finalità di solidarietà, analoghe e/o affini.			
	ART. 40			F.to Conti Marino
	(Rapporti con Enti e soggetti pubblici)			" Piancastelli Antonietto
	1) L'Associazione di Volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità			" Pecorini Uberto
				" Enzo Meraviglia

" Loretto Guasconi

" Pepi Paolo

" Bianchi Mauro

" Masini Walter

" Meraviglia Corrado

" Rossi Silio

" Costanza Sensi notaio